

REGOLAMENTO TECNICO

1) PARTE GENERALE

- **1.1** Le Commissioni Tecniche Nazionali (d'ora in avanti definite C.T.N.) sono istituite ai sensi degli artt. 1, 6, 13 e 16 dello Statuto dell'ASI e sono composte dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Comitato di Presidenza, dai Commissari ed Esperti di Marca e/o di modello e di settore.
- La C.T.N. Macchine Agricole & Industriali, d'ora in avanti CTNMA&I, è istituita per il più efficace conseguimento degli scopi dell'Ente, nello specifico settore delle Macchine Agricole e Industriali per preservare l'enorme patrimonio storico (specialmente, ma non limitatamente, agricolo e industriale) che è in Italia.
- **1.2** L'ASI fa proprio il Codice Tecnico Internazionale FIVA, che recepisce e ai cui principi culturali uniforma il proprio comportamento.
- **1.3** L'ASI, a domanda degli iscritti alle Associazioni federate e dopo esame effettuato dalla CTN di competenza, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, può iscrivere i loro veicoli negli appositi Registri all'uopo istituiti. Il REGISTRO di pertinenza di questo Raggruppamento è quello della divisione terza, "Utilitari" ed è contrassegnato dalla lettera "U".
- **1.4** La domanda di iscrizione ai Registri ASI, redatta sugli appositi modelli predisposti dalla CTN di competenza, corredata di tutte le informazioni e, quando richiesto, anche della documentazione fotografica e della campionatura dei materiali impiegati, dell'autocertificazione sulla proprietà e sull'uso non professionale del veicolo, della fotocopia del documento d'identità e della fotocopia del libretto di circolazione se presente (possono essere certificati anche veicoli non immatricolati, purché abbiano un numero di telaio attendibile), dovrà essere consegnata al Tecnico del Club di appartenenza (d'ora in avanti definito **Tecnico di Club**) il quale invierà la documentazione ad ASI, tramite la Segreteria del Club stesso.
- **1.5** L'ASI, a richiesta degli interessati, secondo quanto stabilito al punto 2 che segue, rilascia, per i veicoli iscritti nei propri appositi Registri, i seguenti documenti a firma del legale rappresentante o suo delegato.
- a) CERTIFICATO D'IDENTITA' (Omologazione)
- b) CARTA ASI DI STORICITA'

1.6 CATALOGAZIONE

Possono essere iscritti nei Registri ASI quei veicoli o motori o macchine che siano classificabili nelle seguenti "categorie"



[I] PREISTORICI fino al 1892

[II] ANTENATIfino al 1915[III] PIONIERIfino al 1933[IV] VETERANIfino al 1945[V] CLASSICIfino al 1955[VI] POST-CLASSICIfino al 1975

[VII] MODERNI dopo il 1976: comprende motoristica "speciale" costruita da almeno 30 anni e con significati innovativi o storici eccezionali, a giudizio collegiale, caso per caso, della CTNMA&I

1.7 DESCRIZIONE LOGICA o TERMINOLOGICA

Prevede la descrizione dell'oggetto con due-tre parole che connotino la tipologia dello stesso:

TRATTORE

CARIOCA

MOTORE STAZIONARIO

LOCOMOBILE (Vapore, Endotermica, Elettrica)

LOCOMOTIVA (Vapore, Endotermica, Elettrica)

VEICOLO INDUSTRIALE

UTILITARIO ATIPICO (rimorchio a motore – motocoltivatore –

motoagricola – mietitrebbia – motofalciatrice – trebbiatrice a motore)

2) CONTENUTO E MODALITA' DI RILASCIO DEI SINGOLI DOCUMENTI

2.1 CERTIFICATO D'IDENTITA' (Omologazione)

- **2.1.1** Documento di riconoscimento riguardante VEICOLI costruiti per questa categoria, da almeno **trenta anni**, purché dotati di:
- carrozzeria, telaistica e/o allestimento conforme all'originale o rispondenti a caratteristiche analoghe;
- motore originale o tecnicamente compatibile (da valutare di volta in volta a discrezione dei commissari e del comitato di Presidenza della CTNMA&I);
- interni e/o selleria integri e decorosi.

Esso contiene la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione (preservazione) o dell'eventuale avvenuto restauro e ripristino, la classificazione, la catalogazione nonché l'annotazione delle eventuali difformità dallo stato d'origine riscontrate o le modifiche "di lavoro" storicizzabili e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente.

Solo per le classificazioni **A** e **B** viene concessa in uso al tesserato, unitamente al Certificato cartaceo, anche una "targa metallica" corrispondente al documento; per le restanti classificazioni **C D E** viene concesso solo il certificato.



- **2.1.2** La condizione primaria per conseguire il riconoscimento è che il veicolo si riveli corretto nella meccanica e decoroso nell'aspetto anche se presenta degli accessori o particolari usurabili adeguati al lavoro svolto in attività. Eventuali note da apporre sulla domanda non dovranno magnificare l'eventuale buon livello del restauro, ma dovranno indicare le manchevolezze relative alle parti deperibili o ricostruite, nonché elementi peculiari e caratteristici dell'impiego del veicolo. L'esame dovrà essere condotto valutando il veicolo per ciò che rappresenta, non in quel preciso istante, ma nella sua storia lavorativa e la CTNMA&I, se contattata preventivamente, si rende disponibile tramite i commissari addetti a indirizzare al meglio e ottimizzare il restauro o la conservazione, valorizzando l'importanza culturale, storica e sociale del mezzo.
- **2.1.3** Il Tecnico di Club e almeno due Commissari o Esperti di Marca e/o di modello e di settore della CTNMA&I, procederanno, nella seduta fissata da quest'ultima, all'esame del veicolo, proponendo la sua identificazione e classificazione secondo i tipi e i gruppi previsti dal Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e recepita dall'ASI. In apposita relazione annoteranno sinteticamente le condizioni del veicolo e le eventuali difformità dallo stato d'origine.
- **2.1.4** In casi eccezionali di comprovato grave impedimento del Tecnico di Club o di eccessiva distanza tra la sua sede e quella ove dovrà essere esaminato il veicolo, il Presidente del Club potrà chiedere alla CTN di competenza che esso venga esaminato dai soli componenti della commissione stessa.
- **2.1.5** In caso di esito negativo dell'esame, la domanda di Certificato d'Identità (Omologazione) verrà tenuta sospesa per un periodo di due anni. In questo lasso di tempo sarà possibile apportare le modifiche richieste, presentare nuova documentazione fotografica e richiedere nuova visita. A richiesta dell'interessato e sussistendone gli specifici requisiti (v. Regolamento Generale), l'ASI potrà rilasciare la CARTA ASI DI STORICITA' prevista al punto **2.2**. ma solo presentando relativa domanda a sé stante.

2.1.6 CLASSIFICAZIONE TECNICA

I veicoli vengono inseriti, secondo la classificazione del Codice Tecnico FIVA, con un giudizio generale di constatazione dell'oggetto, come a noi oggi è pervenuto, in una delle seguenti quattro classi:



Tipo A STANDARD

Veicolo dalle caratteristiche di serie quale consegnato dal costruttore. Per i veicoli dei gruppi di preservazione da 2 a 4, gli allestimenti opzionali, le modifiche minime di abbellimento e gli accessori tipici disponibili sul mercato d'epoca sono accettabili, così come gli equipaggiamenti ed i corredi d'origine.

Tipo B MODIFICATO D'EPOCA

Veicolo specificatamente fabbricato o modificato nel suo periodo per una precisa finalità. Tipico nel suo genere e quindi di interesse storico ben determinato. Unicamente a ciò che concerne i gruppi di preservazione da 1 a 4, il fabbricante di tale veicolo è considerato "costruttore".

Tipo C RIPRODUZIONE

Veicolo costruito fuori della propria epoca, con o senza parti autentiche, che imita un modello del periodo. Tale veicolo dovrà essere identificato in modo da indicare chiaramente che si tratta di una riproduzione. Il fabbricante di tale veicolo è considerato come "costruttore" per quanto definito dai gruppi di preservazione come da capoverso che segue. Non potrà essere preso in considerazione se la sua data di fabbricazione non rientra nei criteri FIVA, e comunque se la sua data di fabbricazione non rientra nei termini di storicità (almeno 30 anni dalla data della sua costruzione).

Tipo D MODIFICATO FUORI PERIODO DI PRODUZIONE

Veicolo Storico perfettamente identificato, sul quale sono state operate modifiche in epoca successiva al periodo, nel rispetto delle specifiche dell'epoca, utilizzando pezzi conformi agli originali

TIPO E ECCEZIONE

Veicolo Storico avente un'identità conosciuta, sul quale sono state operate fuori periodo modifiche utilizzando parti e/o tecnologie non esistenti nel periodo. Un tale Veicolo deve mantenere il telaio/pianale originale e una carrozzeria a specifiche del periodo per quel modello. Non più di due dei seguenti componenti principali possono essere cambiati rispetto alle specifiche originali:

- Motore
- Trasmissione
- Ruote
- Sospensioni
- Sistema di sterzo

Le modifiche possono essere state fatte di recente. Tali modifiche non incidono sulla datazione del Veicolo.



2.1.7 GRUPPI DI PRESERVAZIONE

Nell'ambito di ciascun tipo, dovrà essere indicato uno dei 4 gruppi di "PRESERVAZIONE":

Gruppo 1. AUTENTICO

Un veicolo come originariamente prodotto, inalterato e poco deteriorato. Completamente originale, comprese le finizioni esterne (ed interne); eccezione solo per gli pneumatici, le candele, le batterie, la marmitta e altre parti deteriorabili o soggette a usura.

Gruppo 2. D'ORIGINE

Un veicolo sottoposto a normale impiego, ma mai restaurato, con specifiche originali e una storia continua e in condizioni originali anche se deteriorate. Parti che normalmente si usurano possono essere sostituite con parti rispondenti alle specifiche del periodo. Vernice, trattamenti galvanici e tappezzeria, rimpiazzate nel periodo d'uso, sono permesse.

Gruppo 3. RESTAURATO

Un veicolo con identità conosciuta, completamente o parzialmente smontato, ricondizionato e rimontato, con solo minime variazioni dalla specifica del costruttore in caso di indisponibilità di parti o materiali. Ricambi originali del costruttore devono essere usati se disponibili ma possono essere rimpiazzati con altri dalle medesime caratteristiche. Finiture il più vicino possibile alla specifica del periodo.

Gruppo 4. RICOSTRUITO

Parti di uno o più veicoli dello stesso modello o tipo assemblate in un veicolo il più vicino possibile alle specifiche originali del costruttore. Le parti possono essere state fabbricate nel processo di ricostruzione oppure prodotte fuori dal periodo (come carrozzeria, blocco motore, testa cilindri o altre parti non portatrici di identità). Finizione il più vicino possibile alle specifiche del periodo.

2.2 CARTA ASI DI STORICITA'

- **2.2.1:** Documento attestante la data di costruzione e l'importanza storica del veicolo contraddistinto con numero di telaio in esso indicato, anche se non immatricolato, viene rilasciato alle macchine Agricole e Industriali costruite da oltre 30 anni e riguarda quei mezzi che non siano immediatamente "presentabili" per la certificazione di identità ASI, ma essendo meritevoli di essere preservate per importanza storica e culturale, saranno successivamente presentate per la certificazione di identità ASI.
- **2.2.2** Il Tecnico di Club procederà all'identificazione del veicolo e redigerà una relazione che, unitamente alla domanda e alle fotografie, all'autocertificazione sulla proprietà e sull'uso non professionale del veicolo, alla fotocopia del documento d'identità e alla fotocopia del



libretto di circolazione, se presente, verrà consegnata al Club per l'inoltro alla segreteria generale ASI.

- **2.2.3** A seguito della relazione e della domanda di Carta ASI di storicità, l'ASI potrà iscrivere il veicolo nell'apposito registro e rilasciare la CARTA ASI DI STORICITA' senza la visita dei tecnici della CTNMA&I, ovvero richiedere ulteriore documentazione, da parte del Presidente della commissione medesima, il quale vista la nuova documentazione, deciderà se rilasciare il certificato.
- **2.2.4** In caso di decisione favorevole l'ASI iscriverà il veicolo negli appositi registri e rilascerà la CARTA ASI DI STORICITA'. In caso contrario la domanda verrà archiviata.

3) VARIE

- **3.1** La dizione "Associazioni federate", contenuta nel presente Regolamento, comprende tutte le Associazioni ed Enti federati dell'ASI (Soci) anche se denominati Circolo, Club, Gruppo, Pro-Loco, Circoscrizione, Registro, Museo, Collezione e così via.
- **3.2** Duplicati: l'iscritto potrà chiedere ed ottenere duplicato dei documenti per i quali ne è consentito il rilascio.
- **3.3** Migliorie o modifiche successive all'esame delle CTNMA&I.
 - **3.3.1** Le eventuali modifiche o migliorie apportate al veicolo iscritto in uno dei Registri ASI dovranno essere comunicate alla segreteria della CTN di competenza per l'aggiornamento dell'archivio, dei certificati e i connotati per poter espletare efficacemente l'eventuale attività di vigilanza da parte della CTNMA&I. Qualsiasi alterazione o sostituzione effettuata sul veicolo e tale da modificare le prestazioni e/o l'architettura deve essere inoltrata alla CTNMA&I. a mezzo di comunicazione accertabile, di notifica o lettera raccomandata, affinché sia certa la presa in ruolo. Tali alterazioni o sostituzioni, se non comunicate, in qualunque modo scoperte, comporteranno la segnalazione del veicolo in oggetto alla Segreteria Generale e la conseguente sospensione o revoca della validità dei certificati, con quanto di conseguenza ne discende in ordine alla targa metallica, che si ribadisce, resta di proprietà dell'ASI. Il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo esame.

La CTNMA&I provvederà a far registrare e anche tenere presso la segreteria, tutte le caratteristiche e i dati utili a individuare tutti i mezzi inerenti il presente Regolamento, al fine di evitare contraffazioni o duplicazioni e poter effettuare l'eventuale possibile attività di vigilanza.



3.4 Sospensione e cancellazione dai Registri

- **3.4.1** Qualora venisse accertato che siano venuti meno in via temporanea o definitiva i requisiti per mantenere l'iscrizione, potrà essere avanzata al Consiglio Federale la proposta di sospensione o cancellazione del veicolo dai Registri ASI.
- **3.4.2** A seguito della cancellazione del veicolo dai Registri, l'intestatario dei documenti concessi in uso, o il detentore, dovrà restituirli, insieme all'eventuale targa metallica, all'ASI che ne ha la proprietà.

3.5 Ricorsi

- **3.5.1** Avverso le relazioni delle CTN è esperibile, da parte dell'avente diritto, ricorso supportato da documentazione storica e relazione di parte, entro 60 giorni dalla ricezione del documento su esse fondato. Il ricorso sarà esaminato da un Collegio composto dai Presidenti delle Commissioni Tecniche dell'ASI e da almeno due Esperti di Marca e/o di modello e di settore della CTN di competenza, diversi da quelli che hanno già esaminato il veicolo. Il Presidente della commissione interessata fungerà da relatore, senza diritto di voto. Il ricorrente potrà chiedere di essere sentito e di presenziare all'eventuale nuovo esame del veicolo. Il verdetto di detto Collegio sarà definitivo e non impugnabile.
- **3.5.2** Il Collegio si limiterà alla disamina della domanda, dei documenti e delle argomentazioni contenute nel ricorso, con la presenza, se richiesta, del ricorrente.

Nel caso in cui il Collegio ritenesse necessaria una nuova ispezione del veicolo, questa sarà effettuata in occasione di una sessione di esame, senza aggravio di costi a carico del ricorrente; qualora se ne ravvisasse l'urgenza, l'esame sarà tenuto in data e luogo da concordare con il ricorrente e i costi di trasferta e di ospitalità dei commissari saranno a carico dell'ASI.

Nel caso in cui, invece, sia il ricorrente a manifestare urgenza per l'esame dal vivo, la richiesta dovrà essere corredata di versamento cauzionale di somma da stabilirsi in relazione ai costi di trasferta degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore. Tale somma verrà restituita al ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso; verrà invece incamerata dall'ASI nel caso di suo rigetto o di accoglimento parziale, anche se per motivi non rilevati dai precedenti esaminatori.

3.5.3 Uniformità di giudizio. La CTNM.A.& I. organizzerà seminari per i Commissari Tecnici Nazionali volti ad ottenere criteri e giudizi omogenei in linea con i criteri FIVA.



3.6 Passaggi di proprietà

3.6.1 Ai fini della proprietà del veicolo si precisa che i certificati di identità debbono essere regolarizzati mediante richiesta all'ASI con allegata una dichiarazione sottoscritta dal proprietario del veicolo, già presente, come modulistica sul Libretto o Modello di Domanda. Così, anche in caso di cessione, occorre segnalare e regolarizzare l'atto o dichiarazione di vendita, che essa sola è costitutiva del diritto, anche mediante apposito modello predisposto.

L'annotazione del cambio o variazione di proprietà dovrà essere trascritta sul certificato di identità (omologazione). Il socio cedente dovrà compilare apposito modulo in ogni sua parte e allegare il certificato da aggiornare. Tramite il Club territoriale di appartenenza il tutto verrà spedito alla segreteria ASI. Il certificato di identità verrà restituito dopo l'aggiornamento al Club di appartenenza, il quale lo registrerà e lo consegnerà al nuovo legittimo proprietario intestatario, che dovrà essere obbligatoriamente socio ASI.

18/10/2020